

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"**

(b.u. 7 novembre 2006, n. 45, suppl. n. 1. Errata corrige in b.u. 5 dicembre 2006, n. 49)

## Capo I *Disposizioni generali*

### Art. 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, di seguito definita "legge". In particolare, dispone i criteri generali, i termini e le modalità per:

- a) l'individuazione dei soggetti ai quali sono destinati in locazione gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e d), della legge;
- b) il rinnovo dei contratti di locazione per gli alloggi di cui alla lettera a);
- c) il calcolo dei canoni di locazione e il pagamento delle ulteriori somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge;
- d) la concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione;
- e) l'applicazione delle disposizioni transitorie a favore degli assegnatari degli alloggi dell'ITEA e a favore dei beneficiari del contributo sull'integrazione al canone di locazione ai sensi della previgente normativa;
- f) la disciplina del trasferimento del personale di ITEA;
- g) la stipula delle convenzioni con le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge.

### Art. 2 *Disposizioni in materia di mantenimento dei requisiti in capo al nucleo familiare richiedente*

1 Il nucleo familiare che al momento del riconoscimento del beneficio non coincide con quello risultante al momento di presentazione della domanda, mantiene il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni purché le variazioni intervenute conseguano a:

- a) morte di un componente;
- b) inclusione di un nuovo soggetto che sia coniuge, convivente more uxorio, parente o affine di primo grado del richiedente.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la non coincidenza comporta l'esclusione dalla graduatoria e dal beneficio, fatto salvo quanto specificamente previsto dai capi II e III.

### Art. 3 *Disposizioni in materia di determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare*

1. La determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare ai fini dell'accesso e del mantenimento dei benefici previsti dalla legge è effettuata secondo quanto previsto dall'allegato 1.

1 bis. Ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare è considerata anche la condizione economico-patrimoniale del coniuge non separato legalmente, ancorché non facente parte del nucleo medesimo

2. La condizione economico-patrimoniale delle persone addette, sulla base di regolare contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, alla cura e all'assistenza dei componenti il nucleo familiare, ancorché facenti parte del nucleo stesso, non è considerata ai fini dell'accesso e del mantenimento dei benefici previsti dalla legge.

3. Nel caso in cui si verifichi l'ingresso nel nucleo familiare di nuovi componenti con le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 2, della legge, la condizione economico patrimoniale del nucleo familiare non può comunque essere considerata inferiore a quella risultante per il nucleo familiare escluso il soggetto entrante. Questa modalità di determinazione della condizione economico patrimoniale del nucleo è applicata per 3 verifiche annuali consecutive <sup>(1)</sup>.

#### Art. 4

##### *Verifica annuale dei requisiti*

1. I nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti dalla legge hanno l'obbligo di sottostare annualmente alla verifica della loro condizione economico patrimoniale.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare all'ente locale l'attestazione del valore ICEF entro il 31 ottobre di ogni anno. Il valore ICEF è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio al 31 dicembre dell'anno precedente e con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data della presentazione dell'attestazione.

3. L'esito della verifica effettuata produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo alla presentazione della documentazione.

4. La mancata presentazione dell'attestazione ICEF entro il termine previsto dal comma 2 comporta l'applicazione del livello più alto del canone di mercato determinato ai sensi dell'articolo 12 nonché il venir meno del contributo integrativo fino a tutto il mese successivo a quello dell'intervenuta presentazione della documentazione.

5. L'ente locale può convenzionarsi con ITEA s.p.a. per l'attività di verifica annuale dei requisiti.

6. Per i nuclei familiari ai quali è stato locato un alloggio di cui al capo II, sezione II, la verifica è effettuata unicamente in occasione della scadenza del contratto e in relazione al rinnovo o alla disdetta dello stesso <sup>(2)</sup>.

#### Capo II

##### *Disciplina per la locazione degli alloggi di cui all'articolo 5 della legge*

#### Art. 5

##### *Idoneità degli alloggi locati*

1. Gli alloggi, ad eccezione di quelli messi a disposizione ai sensi dell'articolo 23, sono locati nel rispetto dei limiti di superficie utile abitabile e del numero di stanze da letto consentite in rapporto alla composizione del nucleo familiare, definiti nell'allegato 2.

2. Per superficie utile abitabile si considera la superficie calpestabile

dell'appartamento, misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, eventuali rampe, scale e pianerottoli intermedi di scale interne, esclusi eventuali balconi e terrazze. Dal calcolo della superficie abitabile viene detratto il 30 per cento di ogni superficie avente altezza utile inferiore a metri 1,70 <sup>(3)</sup>.

3. L'ente locale propone in locazione gli alloggi che si sono resi disponibili tenendo conto delle reali necessità abitative derivanti dalla composizione del nucleo familiare.

4. Le variazioni del nucleo familiare ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 8, comma 6, sono considerate al fine dell'individuazione dell'alloggio idoneo da proporre in locazione.

## Sezione I

### *Locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge*

#### Art. 6

##### *Requisiti per la presentazione delle domande*

1. La presentazione della domanda per l'ottenimento degli alloggi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza dell'Unione europea del soggetto richiedente;
- b) residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, in via continuativa, alla data di presentazione della domanda;
- c) condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare non superiore al valore di 0,23 dell'indicatore I.C.E.F. secondo quanto indicato nell'allegato 1, punto 2. L'ente locale può aumentare o diminuire il predetto valore fino ad un massimo di 0,02;
- d) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilità dell'alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva.

2. Non si considera adeguato l'alloggio:

- a) privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni;
- b) per il quale sia stata dichiarata l'inagibilità.

3. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, anche se titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto con invalidità pari al cento per cento che necessita di cure continuative e specialistiche può presentare domanda presso l'ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura, purché ubicato a più di 50 km. dall'alloggio medesimo.

4. I requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio.

5. E' inammissibile la domanda presentata:

- a) presso lo stesso ente locale da parte di soggetti richiedenti che nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno rifiutato un alloggio localizzato sul relativo territorio, con esclusione del rifiuto riferito ad un alloggio situato in un ambito territoriale di cui all'articolo 7 diverso da quello prescelto;
- b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti destinatari di un precedente provvedimento di sfratto da uno degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), della legge causato da morosità, sempre che il debito non sia stato nel frattempo estinto.
- c) da un soggetto richiedente già assegnatario di alloggio pubblico e sottoposto a provvedimento di revoca dell'assegnazione per morosità, ovvero per gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge <sup>(4)</sup>.

## Art. 7

### *Individuazione di ambiti territoriali per la scelta dell'alloggio*

1. Al fine di consentire ai nuclei familiari interessati di operare una preferenza in ordine all'ubicazione dell'alloggio chiesto in locazione, ciascun ente locale può suddividere il territorio in ambiti territoriali. Gli alloggi sono proposti in locazione in ordine di graduatoria ai nuclei familiari che hanno espresso la preferenza per l'ambito in cui si trovano gli alloggi disponibili o che non hanno espresso alcuna preferenza e, in subordine, ai nuclei che hanno indicato ambiti territoriali diversi da quello in cui si trovano gli alloggi.

## Art. 8

### *Presentazione della domanda*

1. La domanda per ottenere un alloggio in locazione è presentata nel corso di tutto l'anno solare e redatta dall'ente locale competente o dallo "sportello casa" istituito ai sensi dell'articolo 34, attraverso il sistema informativo provinciale che permette la determinazione immediata del punteggio per la formazione della graduatoria.

2. Contestualmente alla domanda, il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6 è dichiarato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale <sup>(5)</sup>.

3. La domanda e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal soggetto richiedente, al quale è rilasciata copia a titolo di ricevuta e comunicato il punteggio conseguito.

4. Sono considerate inammissibili le domande presentate per conto dello stesso nucleo familiare per il quale siano già inserite due domande in graduatorie di altri enti; a tale fine non si computano le domande inserite nell'ultima graduatoria di validità delle stesse ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso il nucleo familiare non può presentare più di due domande per ogni semestre.

5. Nella domanda il soggetto richiedente può indicare fino a due ambiti territoriali di preferenza fra quelli individuati dall'ente locale ai sensi dell'articolo 7.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, nel caso di variazioni intervenute dopo la presentazione della domanda nella composizione del nucleo familiare, ad esclusione dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), la domanda già inserita in graduatoria mantiene efficacia fino all'approvazione della graduatoria successiva, avvenuta la quale la mancata presentazione della nuova domanda comporta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto di locazione.

## Art. 9

### *Graduatorie*

1. Gli enti locali provvedono ogni sei mesi, alle scadenze 30 giugno e 31 dicembre, alla formazione delle graduatorie.

2. Le graduatorie sono redatte con l'attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 3.

3. Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata con i seguenti criteri:

- a) è data precedenza al richiedente con l'indicatore della condizione economica inferiore;
- b) a parità dell'indicatore di condizione economica, è data precedenza al richiedente con

- l'indicatore di condizione familiare maggiore;
- c) a parità dei tre indicatori la posizione è determinata tramite sorteggio.
4. Le domande mantengono validità per sei graduatorie consecutive.

#### Art. 10

##### *Autorizzazione alla stipulazione del contratto di locazione*

1. Decorso il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge, l'ente locale comunica al richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio idoneo e chiede la produzione della documentazione, definita con deliberazione della Giunta provinciale, ovvero le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 6. L'alloggio proposto è accettato o rifiutato dall'interessato nel termine stabilito dall'ente locale.

2. Dopo l'accettazione dell'alloggio da parte del richiedente, l'ente locale provvede ad autorizzare ITEA s.p.a. e le imprese convenzionate alla stipula del contratto di locazione. I contratti sono stipulati nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 6 della legge e delle convenzioni stipulate tra gli enti locali e ITEA s.p.a. o le imprese convenzionate. In sede di sottoscrizione del contratto, le parti determinano la data di decorrenza dello stesso e la data entro la quale il nucleo deve occupare l'alloggio. La data fissata per l'occupazione dell'alloggio non può comunque superare i 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. Il rifiuto dell'alloggio e la mancata accettazione nel termine di cui al comma 1 nonché la mancata stipulazione del contratto di locazione entro 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, imputabile al nucleo familiare destinatario, comportano la decadenza dal beneficio e l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria; comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria il rifiuto dell'alloggio da parte del richiedente che in sede di domanda non ha espresso alcuna preferenza con riferimento all'ambito territoriale. Tali disposizioni non si applicano in caso di rifiuto di un alloggio collocato in un ambito territoriale diverso da quelli eventualmente indicati in domanda. La mancata occupazione dell'alloggio nei termini previsti ai sensi del comma 2 comporta l'applicazione al nucleo familiare, per il periodo di mancata occupazione, del canone massimo di mercato individuato ai sensi dell'articolo 12 <sup>(6)</sup>.

#### Art. 11

##### *Determinazione del canone sostenibile*

1. Il canone sostenibile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge è determinato secondo le modalità previste dall'allegato 4.

2. Il nucleo familiare occupante un alloggio di superficie superiore a quella massima spettante ai sensi dell'allegato 2, che rifiuta di sottoscrivere un impegno finalizzato al trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee, sito nel medesimo comune, ovvero nella medesima circoscrizione per i comuni di dimensioni maggiori, è tenuto alla corresponsione della quota di canone oggettivo riferito alla superficie eccedente, secondo le disposizioni di cui all'allegato 4.

3. Il canone sostenibile non può in ogni caso essere inferiore ad euro 120,00 annui <sup>(7)</sup>.

## Art. 12

### *Determinazione del canone di mercato*

1. Il valore dei limiti massimi dei canoni di mercato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge è individuato annualmente dalla Giunta provinciale. In prima applicazione e fino all'effettuazione delle rilevazioni previste dalla predetta disposizione, il livello più elevato del canone di mercato per metro quadrato è calcolato aumentando del 45 per cento il canone oggettivo come individuato dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge.

## Art. 13

### *Versamento delle ulteriori somme di cui all'articolo 6, comma 3, della legge*

1. Al nucleo familiare per il quale, a seguito della verifica annuale dei requisiti di cui all'articolo 4, è determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'articolo 11, superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato, si applica:

- a) la sospensione del contributo integrativo eventualmente concesso ai sensi del capo III;
- b) l'obbligo di versare mensilmente al locatore, la differenza tra il canone sostenibile e il canone oggettivo nella misura comunicata dall'ente locale al locatore e comunque determinata in modo tale che la somma complessivamente versata dal locatario non ecceda l'importo massimo del canone di mercato determinato ai sensi dell'articolo 12.

2. Il locatore trasferisce l'importo di cui al comma 1, lettera b), all'ente locale che lo versa, secondo le modalità individuate all'articolo 37, al fondo provinciale casa.

3. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del locatario di recedere dal contratto di locazione anche prima della scadenza, dando il preavviso di cui all'articolo 15, comma 7 (°).

## Art. 14

### *Cambio dell'alloggio*

1. Il nucleo familiare può chiedere in qualsiasi momento all'ente locale il trasferimento in un altro alloggio ubicato sul territorio dell'ente medesimo. Non è consentita la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'articolo 8.

2. L'ente locale può autorizzare ITEA s.p.a. e le imprese convenzionate, anche mediante meccanismi previsti dalla convenzione tra l'ente medesimo ed il soggetto gestore degli alloggi, a individuare un diverso alloggio da mettere a disposizione del nucleo familiare richiedente e a stipulare un nuovo contratto di locazione, rideterminando l'entità del contributo integrativo eventualmente spettante in relazione al canone oggettivo del nuovo alloggio.

## Art. 15

### *Rinnovo, disdetta e recesso*

1. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:

- a) in riferimento ad almeno un componente, cittadinanza dell'Unione europea;
- b) in riferimento all'intero nucleo, residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- c) condizione economico-patrimoniale non superiore al valore di 0,34 dell'indicatore ICEF

determinato secondo quanto previsto dall'allegato 1, punto 3;

- d) presenza di almeno un soggetto già componente del nucleo familiare al momento della stipula dell'originario contratto di locazione ovvero, ancorché non facenti parte del nucleo originario, del coniuge, del convivente more uxorio o dei figli del richiedente;
- d bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno ITEA s.p.a. e le imprese convenzionate comunicano all'ente locale l'elenco dei contratti di locazione in scadenza nel corso dell'anno solare successivo.

3. In relazione ai contratti in scadenza, l'ente locale richiede ai soggetti interessati la presentazione dell'attestazione prevista dall'articolo 4 e della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni che danno titolo al rinnovo del contratto. La verifica del possesso dei requisiti ai fini del rinnovo del contratto in scadenza è svolta in tempo utile per comunicarne gli esiti al locatore ai fini del rinnovo del contratto ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, della disdetta dello stesso. Nel caso di mancata presentazione della documentazione nei termini fissati dall'ente locale, la disdetta è comunque effettuata.

4. Il requisito previsto dal comma 1, lettera c) è valutato con riferimento alla condizione economico-patrimoniale risultante per l'anno precedente a quello di effettuazione della verifica e con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data della presentazione dell'attestazione; se la documentazione richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno, il valore ICEF è determinato con riferimento alla documentazione presentata per la verifica annuale dell'anno precedente. I requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e d), sono valutati con riferimento alla data di presentazione dell'attestazione.

5. Nel caso di disdetta del contratto, resta ferma la possibilità per gli interessati di presentare fino alla data di scadenza del contratto, la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1; nel caso in cui l'ente locale accerti il possesso dei requisiti, richiede ad ITEA S.p.A. o all'impresa convenzionata di revocare la disdetta già effettuata.

6. *omissis*

7. Nel periodo di vigenza del contratto di locazione il locatario ha la facoltà di recedere con un preavviso minimo di mesi sei (<sup>9</sup>).

## Art. 16

### *Rinnovo del contratto in assenza del requisito economico per la permanenza*

1. Alla scadenza del contratto di locazione qualora la condizione economico patrimoniale del nucleo familiare risulti superiore alla soglia ICEF prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), l'ente locale, su richiesta del nucleo familiare, può autorizzare la stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge nei seguenti casi:

- a) nell'ambito territoriale di riferimento la graduatoria di cui all'articolo 9 sia esaurita;
- b) nel nucleo familiare interessato sia presente un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore a 75 per cento, ovvero un minore con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della sua età;
- c) il nucleo familiare sia composto esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni

ovvero da coniugi o conviventi more uxorio la cui somma di età non sia inferiore ai 125 anni e purché almeno un coniuge o convivente more uxorio sia ultrassessantacinquenne.

2. La differenza di valore fra il canone di locazione del contratto stipulato ai sensi del comma 1 e il canone oggettivo dell'alloggio occupato è versata entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno dal locatore all'ente locale che la trasferisce al fondo provinciale casa <sup>(10)</sup>.

## Sezione II

*Disciplina dell'accesso agli alloggi di cui all'articolo 1, comma, 3 lettera d) della legge  
(alloggi a canone moderato)*

### Art. 17

*Bando per la locazione degli alloggi a canone moderato*

1. Gli enti locali provvedono, sulla base dell'effettiva disponibilità di alloggi sul territorio di competenza, alla pubblicazione di bandi per l'individuazione dei nuclei familiari ai quali ITEA s.p.a. o le imprese convenzionate sono tenuti a locare gli alloggi realizzati per essere destinati alla locazione a canone moderato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge.

2. Il bando indica le modalità per la presentazione delle domande, ivi compreso il termine di scadenza non inferiore a tre mesi dalla pubblicazione del bando medesimo, nonché gli alloggi disponibili e ogni altro elemento indispensabile per la formazione della graduatoria.

3. Il bando è pubblicato all'albo dell'ente locale fino alla scadenza del termine previsto dal comma 2, e ne viene data adeguata pubblicità anche a mezzo stampa.

### Art. 18

*Requisiti per la partecipazione al bando*

1. Possono presentare domanda per la locazione degli alloggi a canone moderato, per conto del proprio nucleo familiare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) b) e d) del comma 1 dell'articolo 6.

2. Hanno titolo al beneficio i soli nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale superiore al valore di 0,23 e fino al valore di 0,34 dell'indicatore ICEF, come definito nell'allegato 1, punto 2; il predetto intervallo è automaticamente modificato in conseguenza delle scelte assunte dall'ente locale ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

3. Si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4 <sup>(11)</sup>.

### Art. 19

*Graduatorie*

1. L'ente locale provvede alla formazione e all'approvazione della graduatoria secondo le modalità previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, e alla sua pubblicazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsti nel bando per la presentazione delle domande.

2. La graduatoria ha validità per un anno dalla data della sua approvazione.

### Art. 20

### *Rinnovo, disdetta e recesso*

1. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale compresa nell'intervallo di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Nel caso in cui la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare risulti inferiore al limite più basso di cui all'articolo 18, comma 2, il nucleo familiare ha comunque titolo al rinnovo del contratto a canone moderato, fatta salva la facoltà di presentare domanda per gli alloggi di cui alla sezione I e per la concessione del contributo integrativo ai sensi dell'articolo 27.

3. Nel caso di insussistenza dei requisiti di cittadinanza e residenza o che la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare risulti superiore al limite più elevato fissato all'articolo 18, comma 2, il nucleo familiare è tenuto al rilascio dell'alloggio alla scadenza del contratto di locazione fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 21.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15, commi 1, lettere a), b), d) ed e), 2, 3, 4, 5 e 7 <sup>(12)</sup>.

#### Art. 21

##### *Rinnovo del contratto in assenza del requisito economico per la permanenza*

1. Alla scadenza del contratto di locazione qualora la condizione economico patrimoniale del nucleo familiare risulti superiore alla soglia ICEF prevista dall'articolo 18, comma 2, l'ente locale, su richiesta del nucleo familiare, può autorizzare la stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge purché la graduatoria di cui all'articolo 19 sia esaurita ovvero alle altre condizioni previste dall'articolo 16, commi 1, lettere b) e c), e 2.

#### Art. 22

##### *Disposizioni di rinvio*

1. Per l'accesso agli alloggi di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili l'articolo 8, commi 1, 2, 3, l'articolo 10 e l'articolo 14.

### Sezione III

#### *Messa a disposizione degli alloggi in casi straordinari di urgente necessità*

#### Art. 23

##### *Messa a disposizione in via temporanea di alloggi ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge l'ente locale può autorizzare ITEA s.p.a. a stipulare un contratto di locazione di natura transitoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con i nuclei familiari in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6 che versino in uno stato di straordinaria ed urgente necessità abitativa. La durata del contratto è definita dall'atto di autorizzazione. L'ente locale versa a ITEA S.p.A. il contributo integrativo spettante al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 28 <sup>(13)</sup>.

Art. 24  
*Disposizioni di rinvio*

1. Per l'accesso agli alloggi di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 6, commi 1 (<sup>14</sup>).

Capo III  
*Disciplina del contributo integrativo*

Art. 25  
*Domanda per la concessione del contributo integrativo*

1. La domanda per la concessione del contributo integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge è presentata contestualmente alla presentazione della domanda per ottenere un alloggio in locazione ai sensi dell'articolo 8. Alla domanda per la concessione del contributo integrativo si applicano gli articoli 6, 8 e 9 (<sup>15</sup>).

2. La graduatoria per la concessione del contributo integrativo coincide con la graduatoria per l'ottenimento in locazione di un alloggio pubblico.

Art. 26  
*Determinazione del contributo integrativo per i nuclei familiari che hanno ottenuto in locazione alloggi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge*

1. Il contributo integrativo è costituito dalla differenza tra il canone oggettivo risultante dal contratto di locazione e il canone sostenibile determinato ai sensi dell'articolo 11 nonché dalla quota di partecipazione dell'ente locale alle spese per la gestione dell'alloggio, secondo quanto previsto nell'allegato 5.

Art. 27  
*Determinazione del contributo integrativo per i nuclei diversi da quelli di cui all'articolo 26*

1. La concessione del contributo integrativo ai nuclei familiari diversi da quelli di cui all'articolo 26 è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) il nucleo familiare beneficiario deve risultare titolare di un contratto di locazione da almeno tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda; nel caso in cui venga sottoscritto, dopo la presentazione della domanda, un nuovo contratto di locazione non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni tra i contratti medesimi.
- b) il contratto di locazione con riferimento al quale è concesso il contributo deve riferirsi ad un alloggio ubicato sul territorio dell'ente presso cui è presentata la domanda e nel quale il nucleo abbia stabilito la propria residenza.
- c) il canone relativo al contratto di locazione oggetto di agevolazione deve avere un'incidenza non superiore al sessanta per cento del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche del nucleo familiare riferito all'ultimo anno di imposta;
- d) il contratto di locazione oggetto di agevolazione non deve essere stipulato tra coniugi non legalmente separati e parenti o affini di primo grado;
- e) il contratto di locazione oggetto di agevolazione deve essere stipulato ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, anche mediante

l'integrazione della domanda, della documentazione attestante la residenza del richiedente nell'alloggio oggetto del contratto di locazione ai sensi del comma 1.

3. Il contributo integrativo è determinato secondo quanto previsto nell'allegato 5.

4. Il contributo è concesso previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste dal comma 1, secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza della quota delle risorse stanziata ripartita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ed è erogato a decorrere dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione. Qualora l'ente locale eserciti la facoltà di elevare la soglia di valore ICEF prevista all'articolo 4, comma 1, lettera c), il maggior onere conseguente è posto interamente a carico del bilancio dell'ente stesso.

5. *omissis* <sup>(16)</sup>

#### Art. 28

*Contributo integrativo per casi di particolare necessità e disagio di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge*

1. Anche a prescindere dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 25 e dalla presenza utile nelle graduatorie, nonché dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 27, lettere a), c) ed e), l'ente locale può concedere il contributo integrativo ai nuclei familiari che ne fanno specifica richiesta e aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, nei seguenti casi di particolare necessità e disagio che comportino un peggioramento della condizione economico-patrimoniale:

- a) rilascio di alloggio dichiarato inagibile;
- b) venir meno di una fonte di reddito significativa.

2. Il contributo può essere inoltre concesso nei casi di messa a disposizione di alloggi in via temporanea ai sensi dell'articolo 23.

3. L'entità del contributo è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 27; la sua erogazione ha cadenza mensile.

4. *omissis* <sup>(17)</sup>

#### Art. 29

*Durata del contributo integrativo*

1. Il contributo integrativo di cui all'articolo 26 è subordinato alla permanenza in un alloggio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge ed è concesso fino al 31 dicembre successivo alla data della prima verifica annuale ai sensi dell'articolo 4. Il contributo è rinnovato automaticamente fino al 31 dicembre dell'anno successivo e comunque non oltre il mese di scadenza del contratto di locazione ed è soggetto ad adeguamento a seguito della verifica annuale della condizione economico-patrimoniale.

2. Con il rinnovo del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 15, l'ente locale provvede alla concessione del contributo integrativo per la durata di cui al comma 1 a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del contratto di locazione oggetto di rinnovo.

3. Il contributo integrativo di cui all'articolo 27 è concesso per la durata di dodici mesi. Alla scadenza l'ente locale, seguendo l'ordine della graduatoria vigente e previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e delle condizioni di cui all'articolo 27, comma 1, rinnova il contributo integrativo per altri sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza. Scaduti i sei mesi, il contributo integrativo può essere ulteriormente rinnovato con le medesime modalità e per la stessa durata. In ogni caso il contributo integrativo non può essere concesso per una durata complessiva, anche non

continuativa, superiore a trentasei mesi; scaduti i predetti trentasei mesi, il nucleo familiare composto dagli stessi soggetti beneficiari presenti al momento dell'ultimo rinnovo può presentare una nuova domanda di contributo integrativo decorsi ventiquattro mesi dall'ultima mensilità erogata.

4. La mancata presentazione, entro il termine stabilito dall'ente locale, della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 27, comma 1 comporta la decadenza dal contributo integrativo; con l'approvazione della prima graduatoria successiva, il contributo può essere nuovamente concesso.

5. Dal mese successivo alla data di stipula del contratto di locazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ovvero di rifiuto dell'alloggio o della mancata accettazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, cessa la corresponsione del contributo integrativo di cui all'articolo 27 con l'esclusione immediata del nucleo familiare dalla graduatoria.

6. Il contributo integrativo di cui all'articolo 28 è concesso fino al perdurare accertato della situazione di particolare necessità e disagio e comunque per un minimo di 6 mesi, per una durata massima di 12 mesi, decorsi i quali, a richiesta del nucleo interessato, può essere rinnovato una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi, purché permangano le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1.

7. Il nucleo familiare beneficiario del contributo integrativo che trasferisce la propria residenza in un alloggio ubicato nel territorio di un altro ente locale della provincia ha l'obbligo di trasmettere all'ente erogatore copia del nuovo contratto entro 15 giorni dalla stipula e mantiene il diritto al beneficio. L'onere del contributo di cui all'articolo 26 rimane a carico dell'ente che ha concesso il beneficio fino all'adozione di tutti gli atti necessari da parte dell'ente di nuova competenza e comunque per un periodo minimo di un anno dalla data del cambio di residenza. L'onere del contributo di cui agli articoli 27 e 28 rimane a carico dell'ente che ha concesso il beneficio per tutta la sua durata (<sup>18</sup>).

#### Art. 30

##### *Adeguamento del contributo integrativo*

1. A seguito della verifica di cui all'articolo 4 l'ente locale ridetermina l'entità del contributo integrativo spettante a ciascun nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In presenza di un peggioramento del proprio valore ICEF di cui all'articolo 4, comma 2, che ecceda i 0,03 punti il nucleo familiare può chiedere in qualsiasi momento l'adeguamento del contributo integrativo, con effetto a decorrere dal mese successivo a quello della comunicazione dell'avvenuto peggioramento.

3. In presenza di un miglioramento del proprio valore ICEF di cui all'articolo 4, comma 2, che ecceda i 0,10 punti il nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione ai fini dell'adeguamento del contributo integrativo; l'adeguamento ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato il miglioramento. L'ente locale procede al recupero delle maggiori somme erogate a titolo di contributo integrativo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della verifica, purché il valore ICEF accertato risulti superiore a 0,23 punti.

#### Art. 30 bis

##### *Disciplina transitoria a favore dei nuclei familiari diversi da quelli dell'articolo 26*

1. In prima applicazione della presente legge, relativamente alle domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre 2007 dai nuclei familiari diversi da quelli di cui all'articolo 26, i

requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 6 e dall'articolo 27, comma 1, ai fini della concessione del contributo integrativo, sono dichiarati in sede di presentazione della domanda.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, il nucleo familiare richiedente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta nei requisiti o nelle condizioni dichiarati al momento della presentazione della domanda, qualora tale variazione comporti un minor beneficio.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 determina la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente già erogate (<sup>19</sup>).

## Capo IV

### *Modalità di stipulazione delle convenzioni con le imprese*

#### Art. 31

##### *Convenzionamento delle imprese*

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera f), 4, comma 5, della legge, gli enti locali individuano le imprese con cui convenzionarsi attraverso concessioni di costruzione e gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, ovvero attraverso la concessione di un contributo.

#### Art. 32

##### *Procedura della concessione di costruzione e gestione*

1. La concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'articolo 31 è disposta nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Al fine della scelta delle imprese gli enti locali valutano le offerte presentate, in particolare sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, del rendimento, del costo di gestione e manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori, dei canoni da applicare, della metodologia di aggiornamento degli stessi, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della convenzione.

#### Art. 33

##### *Procedura per la concessione di contributi*

1. Ai fini della stipula della convenzione avente per oggetto la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 31, gli enti locali istituiscono un gruppo composto da propri delegati, da esperti e dall'impresa che avrà l'incarico di realizzare gli alloggi. Per la scelta dell'impresa più idonea da integrare nel gruppo, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, prevista dalla normativa di recepimento dell'articolo 34 della direttiva 2004/18/CE. In particolare, gli enti locali inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile, al fine di consentire alle imprese di valutare correttamente il progetto da eseguire. Il bando di gara dovrà inoltre prevedere i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di selezione qualitativa delle imprese.

2. La procedura deve comunque rispettare la normativa comunitaria, ed in particolare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità e pubblicità nel rispetto della normativa vigente in materia di modalità e termini di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e delle comunicazioni di appalti di lavori pubblici e di presentazione delle domande.

## Capo V *Disposizioni diverse*

### Art. 34 *Sportello casa*

1. Gli enti locali possono affidare, mediante convenzione, a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti fissati al comma 2 lo svolgimento di servizi di informazione, di consulenza in materia di scelte abitative nei confronti dei cittadini nonché di istruttoria dei procedimenti amministrativi per conto degli enti medesimi, secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 della legge.

2. I soggetti convenzionati devono:

- a) avere idonee competenze di consulenza, di tutela giuridica e di assistenza tecnica in materia di edilizia abitativa previste nell'atto costitutivo o nello statuto;
- b) possedere adeguate risorse tecniche, informatiche e organizzative;
- c) avere almeno uno sportello aperto al pubblico localizzato sul territorio dell'ente locale.

3. Gli enti locali possono comunque convenzionarsi con gli enti di patronato, i comuni e loro consorzi.

### Art. 35

#### *Messa a disposizione di alloggi o immobili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge*

1. Gli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità di recupero sociale, di accoglienza o assistenza possono chiedere all'ente locale la disponibilità di immobili da destinare ad abitazione o ad altro uso.

2. L'ente locale autorizza ITEA s.p.a. e le imprese convenzionate a stipulare con i soggetti di cui al comma 1 un contratto di locazione a canone oggettivo.

3. Il locatario corrisponde a ITEA S.p.A. o alle imprese convenzionate una quota di canone oggettivo non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate tra ente locale e ITEA S.p.A. o imprese convenzionate. L'ente locale corrisponde a ITEA S.p.A. o alle imprese convenzionate la differenza tra il canone oggettivo e la quota di canone posta a carico del locatario <sup>(20)</sup>.

4. Le spese di gestione dell'alloggio sono poste per intero a carico del locatario.

5. A richiesta delle forze dell'ordine l'ente locale autorizza ITEA s.p.a. e le imprese convenzionate a stipulare con le stesse contratti di locazione a canone oggettivo per alloggi da destinare a fini abitativi dei loro dipendenti. L'onere è totalmente posto a carico del locatario.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti già assegnatari in base alla normativa previgente, secondo i tempi e le modalità stabilite dagli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ente locale è comunque tenuto a corrispondere a ITEA s.p.a. o alle imprese convenzionate il contributo di cui al comma 3.

### Art. 35 bis

#### *Disposizioni in materia di alloggi collettivi e posti letto*

1. Gli enti locali possono destinare gli alloggi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) della legge al fine di soddisfare le esigenze abitative di immigrati e di persone in condizioni di temporanea difficoltà a reperire un alloggio mediante la messa a disposizione di posti letto.

2. Ciascun ente locale definisce, nell'ambito degli accordi di programma o delle convenzioni stipulati rispettivamente con ITEA S.p.A. o con le imprese convenzionate, le modalità di locazione dei posti letto, i criteri di priorità nella scelta del destinatario dell'intervento, la durata della locazione, i costi sostenuti dall'utente e quelli sostenuti dall'ente locale, nonché ogni altro elemento necessario a regolare i rapporti fra le parti <sup>(21)</sup>.

#### Art. 36

##### *Fondo provinciale casa*

1. Il fondo provinciale casa di cui all'articolo 8 della legge è destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3 della legge.

2. Ai fini del riparto del fondo provinciale casa disposto ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, della legge, annualmente la Giunta provinciale determina con proprio provvedimento l'entità del fondo medesimo per l'anno di riferimento, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della legge, e definisce le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli altri enti e soggetti che concorrono alla politica provinciale della casa.

3. Il riparto del fondo provinciale casa individua separatamente le somme da trasferire a ITEA s.p.a. per i fini di cui all'articolo 3, comma 9, della legge, le somme da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge, nonché le somme da destinare all'acquisizione delle aree per i fini di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge.

4. Con il provvedimento di riparto del fondo provinciale casa sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti a carico del fondo medesimo.

#### Art. 37

##### *Versamenti al fondo provinciale casa e restituzione delle maggiori somme versate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge*

1. Le somme dovute al fondo provinciale casa ai sensi degli articoli 13 e 16 sono versate dall'ente locale con scadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Del versamento viene data comunicazione, entro le medesime date, alla Provincia nella forma di rendiconto contenente gli elementi essenziali per l'identificazione dei nuclei familiari, degli alloggi e dei singoli importi riscossi.

2. Le somme versate ai sensi dell'articolo 13 sono restituite, nella misura di cui al comma 3, al locatario o ai suoi eredi già facenti parte del nucleo anagrafico alla data di rilascio dell'alloggio pubblico, su richiesta dell'interessato e subordinatamente al rilascio dell'alloggio e alla realizzazione in proprietà di un alloggio da destinare ad abitazione principale.

3. La richiesta di restituzione deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa che gestisce il fondo provinciale casa entro 5 anni dall'ultimo versamento mensile effettuato dal locatario al locatore. Le somme sono restituite in un'unica soluzione, senza interessi nella misura del 50 per cento del totale versato, alla presentazione del contratto di compravendita ovvero della dimostrazione del titolo di proprietà o della dichiarazione di fine lavori in caso di risanamento. La predetta

documentazione deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di presentazione della richiesta, pena la decadenza dal diritto alla restituzione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'utilizzo degli alloggi di cui all'articolo 9 della legge <sup>(22)</sup>.

#### Art. 38

##### *Disciplina dell'ospitalità*

1. Il nucleo familiare che occupa uno degli alloggi di cui al capo II, sezione I, può ospitare persone non facenti parte del nucleo stesso per un periodo massimo di quindici mesi. Decorsi i primi tre mesi è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla convenzione disciplinante i rapporti tra l'ente locale ed il soggetto gestore degli alloggi. In caso di ospitalità non autorizzata, il contratto di locazione prevede il mancato rinnovo del contratto medesimo alla scadenza, nonché l'obbligo per il nucleo familiare ospitante di corrispondere il canone massimo di mercato individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge <sup>(23)</sup>.

#### Art. 39

##### *Schemi tipo di convenzione*

1. La Giunta provinciale può, con proprio provvedimento, sentito il Consiglio delle autonomie, approvare lo schema tipo della convenzione tra ente locale ed ITEA s.p.a. o imprese convenzionate, nonché quello della convenzione tra ente locale e beneficiario del contributo integrativo.

#### Capo VI

##### *Disciplina del trasferimento del personale dell'ITEA*

#### Art. 40

##### *Disciplina del trasferimento del personale ITEA*

1. Il personale di ITEA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA s.p.a. con decorrenza dalla data di iscrizione di ITEA s.p.a. nel registro delle imprese. Esso mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento secondo quanto previsto dal CCPL del comparto autonomie locali.

2. Il consiglio di amministrazione di ITEA s.p.a. individua, previa consultazione delle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale e nazionale, il contratto collettivo da applicare al personale direttamente assunto o trasferito.

3. Nei confronti del personale di ITEA ente funzionale che sia trasferito a ITEA s.p.a. trova applicazione nei confronti della Provincia l'istituto della riammissione in servizio secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

4. In attesa che ITEA s.p.a. approvi il proprio assetto organizzativo, essa mantiene l'articolazione delle strutture di ITEA ente funzionale.

5. Il personale preposto alla direzione generale, ai servizi e uffici o con incarichi speciali di cui all'art. 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 si intende confermato nell'incarico conferito fino alla approvazione del nuovo assetto organizzativo.

6. Gli incarichi in scadenza prima della entrata in funzione del nuovo assetto organizzativo della società sono riassegnati dalla stessa secondo le disposizioni di cui agli

articoli 24 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e fino al termine di cui al comma precedente.

7. Con l'applicazione del nuovo assetto organizzativo e conseguente cessazione degli incarichi assegnati, al personale con qualifica di dirigente e direttore la società è tenuta a conferire un nuovo incarico correlato alla qualifica rivestita e alla professionalità posseduta, secondo le disposizioni di cui agli articoli 24 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

8. Eventuali incarichi provvisori già conferiti da ITEA ente funzionale ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sono confermati fino all'applicazione del nuovo assetto organizzativo di ITEA s.p.a.

9. Al personale con qualifica dirigenziale e di direttore è confermata la retribuzione di posizione in godimento o comunque spettante al momento dell'inquadramento. Fino alla cessazione degli incarichi conseguente all'applicazione del nuovo assetto organizzativo di ITEA s.p.a., eventuali adeguamenti connessi a rinnovi contrattuali intervenuti dopo il trasferimento in Provincia sono attribuiti nella misura prevista per il personale provinciale di pari qualifica e incarico direttamente a cura della Provincia.

10. Con riferimento al mutato assetto organizzativo, gli incarichi conferiti dalla società al personale dirigenziale e al personale con qualifica di direttore comportano comunque la salvaguardia della retribuzione di posizione in godimento

11. Il contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza e dei direttori prevede apposite disposizioni per la definizione di eventuali criteri particolari per la quantificazione della retribuzione di posizione attribuita al personale messo a disposizione di ITEA s.p.a.

12. Con le modalità fissate in apposita convenzione tra Provincia e ITEA s.p.a., la società è tenuta ad applicare il trattamento giuridico e ad attribuire ai dipendenti messi a disposizione tutte le indennità e/o trattamenti economici accessori previsti dal CCPL del comparto autonomie locali, nel rispetto dei prescritti requisiti e limiti, ivi compresa per il personale dirigenziale e per i direttori la retribuzione di risultato secondo la disciplina provinciale.

13. La valutazione del personale messo a disposizione è effettuata dall'ITEA s.p.a., d'intesa con il servizio provinciale competente in materia di personale secondo l'ordinamento provinciale e tenuto conto dell'assetto organizzativo della società.

14. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali è applicato il regime previdenziale e contributivo previsto per il personale della Provincia.

15. Fino al 31 dicembre 2007 si applicano nei confronti del personale che opera presso ITEA s.p.a. i permessi sindacali nelle quantità già assentite presso ITEA ente funzionale.

16. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

## Capo VII

### *Disposizioni transitorie e finali*

#### Art. 41

#### *Revoca dell'assegnazione dell'alloggio*

1. I provvedimenti di assegnazione di alloggi pubblici adottati ai sensi delle previgenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica mantengono la loro efficacia fino al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 3, della legge. Il predetto articolo 9 si applica dal 1° gennaio 2008 anche con riferimento alle condizioni di revoca da esso

stabilite che siano emerse in sede di verifica annuale dei requisiti disposta ai sensi dell'articolo 4 nell'anno 2007.

1 bis. Alla scadenza del contratto di locazione di natura transitoria stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge, i nuclei familiari di cui all'articolo 16, comma 1, lett. b) e c), aventi i requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, hanno titolo alla stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 10; in assenza della condizione economico-patrimoniale i nuclei familiari hanno titolo alla stipula di un contratto ai sensi dell'articolo 16 <sup>(24)</sup>.

2. Ai contratti di locazione riferiti ai provvedimenti di sospensione della revoca dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 12, della legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 i canoni di locazione determinati ai sensi dell'articolo 41, commi 2 e 5, di questo regolamento.

#### Art. 42

##### *Modalità di aggiornamento del canone soggettivo ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge*

1. I canoni soggettivi dovuti in relazione a provvedimenti di assegnazione di alloggi pubblici adottati ai sensi delle previgenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica sono aggiornati, fino al 31 dicembre 2007, con i criteri e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i predetti canoni sono aggiornati in misura corrispondente alla differenza tra il canone oggettivo dell'alloggio occupato e il contributo integrativo teoricamente spettante determinati secondo quanto previsto dal capo II, sezione I, fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 5.

3. *omissis*

4. Nel caso in cui il canone aggiornato secondo le modalità di cui al comma 2 risulti superiore al canone soggettivo versato con riferimento alla mensilità del dicembre 2007, gli inquilini che mantengono il diritto alla permanenza nell'alloggio, sono tenuti a versare annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2008, un maggior onere che non può eccedere soglie determinate come segue:

$ICEF * 50.000 * SCALA \text{ DI EQUIVALENZA} * COEFF. AD.$

Dove:

- SCALA DI EQUIVALENZA è quella utilizzata per la ponderazione della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell'ICEF
- COEFF. AD. è il coefficiente annuo di adeguamento (fino a concorrenza di quanto dovuto) complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche riferito all'ultimo anno di imposta per il primo anno, 3 per cento del reddito per il secondo, aumentato di un ulteriore 3 per cento del reddito per ciascuno degli anni successivi fino al 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è comunque dovuto l'intero importo.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge, gli inquilini il cui valore ICEF eccede la soglia prevista per la permanenza sono tenuti, a decorrere dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di revoca, al versamento del canone di mercato di cui all'articolo 6, comma 2, della legge. <sup>(25)</sup>

#### Art. 43

##### *Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi pubblici*

1. Le graduatorie redatte ai sensi della previgente normativa mantengono la loro efficacia fino all'approvazione della prima graduatoria di cui all'articolo 9. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per i soggetti utilmente collocati in graduatoria, aventi i requisiti del

presente regolamento, l'ente locale autorizza ITEA S.p.A. alla stipula di un contratto di locazione ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 <sup>(26)</sup>.

2. La prima graduatoria ai sensi dell'articolo 9 è approvata con riferimento alle domande presentate nel secondo semestre 2007.

#### Art. 44

*Disciplina transitoria a favore dei beneficiari dell'integrazione al canone di locazione di cui all'articolo 33 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21*

1. Ai soggetti inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 42, comma 1, aventi titolo all'integrazione al canone di locazione ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, la medesima integrazione è erogata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 33 bis, nei limiti delle disponibilità finanziarie, fino all'approvazione della prima graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 9. L'erogazione della predetta integrazione non costituisce motivo ostativo alla presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo integrativo ai sensi del capo III.

#### Art. 45

*Assegnazioni temporanee ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21*

1. Fino al 31 dicembre 2007 l'ente locale può assumere provvedimenti di assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli assegnatari in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi della predetta normativa hanno titolo, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), nonché della residenza in provincia di Trento, alla stipula di un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 5 della legge <sup>(27)</sup>.

#### Art. 46

*Disciplina transitoria per le richieste di subentro in alloggio pubblico*

1. Le domande di subentro ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2007; alle stesse si applica la disciplina prevista dalla medesima normativa <sup>(28)</sup>.

#### Art. 47

*Date di decorrenza delle abrogazioni*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge si intendono abrogate a decorrere dalla data di costituzione di ITEA S.p.A.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), comma 5, lettere c) e d), della legge sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c), della legge si intendono abrogate dall'entrata in vigore della stessa, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

4. Le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), comma 5, lettere a) e b), della legge sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2008 <sup>(29)</sup>.

## Allegato 1

### *Determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare <sup>(30)</sup>*

#### **1. NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELL'ICEF**

Fatto salvo quanto specificamente disposto nei successivi punti, le modalità di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono quelle introdotte dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, agli articoli 6 e 7, come integrati dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

In particolare si individuano le nuove modalità, assunte come riferimento comune per le politiche sociali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001 con il documento "Proposte per la valutazione della condizione economica ai fini delle politiche sociali e tariffarie - indicatore della condizione economica familiare ICEF "e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1015 del 24 maggio 2005 <sup>(31)</sup>.

#### **2. DETERMINAZIONE DELL'ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE n. 15 del 2005**

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore - così come definito dalle modalità descritte al punto 1 - è determinato con le seguenti ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio.

- a) L'ICEF del nucleo familiare è riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF. calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF. calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo familiare di riferimento per la definizione dell'ICEF. è quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda.
- b) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50%, concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 5.000,00 euro complessivi.
- c) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non dichiarabilità, concorre per il 100% alla definizione dell'indicatore.
- d) Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF.

#### **3. DETERMINAZIONE DELL'ICEF PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI**

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni di edilizia pubblica l'indicatore, così come definito dalle modalità di cui al punto 1, è determinato con le seguenti ulteriori specificazioni e parametri di ponderazione degli elementi di reddito e di patrimonio.

- a) L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Ai fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.
- b) Dal reddito non è deducibile l'onere relativo al canone di locazione dell'abitazione.
- c) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 euro complessivi.
- d) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non dichiarabilità,

concorre per il 100% alla definizione dell'indicatore per la parte eccedente l'importo di € 25.000 riferito all'intero nucleo familiare.

- e) Fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF

#### **4. DETERMINAZIONE DELL'ICEF PER IL CALCOLO DEL CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD DI CUI ALL'ALLEGATO 4 E DELLE SPESE SOSTENIBILI DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI CUI ALL'ALLEGATO 5**

Ai fini del calcolo del canone sostenibile per alloggio standard, nonché delle spese sostenibili di gestione dell'alloggio:

- a) L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Ai fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF è determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.
- b) Dal reddito non è deducibile l'onere relativo al canone di locazione dell'abitazione.
- c) Il valore del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 Euro complessivi.
- d) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non dichiarabilità, concorre per il 100% alla definizione dell'indicatore per la parte eccedente l'importo di € 10.000 riferito all'intero nucleo familiare.
- e) Nel rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF

#### **Allegato 2 Idoneità degli alloggi locati <sup>(32)</sup>**

##### *Tabella a)*

#### ***SUPERFICI DI ALLOGGI ASSEGNATI AI SENSI DELLA L.P. 21/92 E DELLE LEGGI PROVINCIALI PREVIGENTI AI FINI DEL CALCOLO DEL CANONE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 punto 1. lettera c)***

| Numero componenti il nucleo | Superficie utile massima |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1                           | 50                       |
| 2                           | 60                       |
| 3                           | 75                       |
| 4                           | 90                       |
| 5                           | 100                      |
| 6                           | 110                      |
| 7                           | 120                      |
| 8                           | 130                      |
| 9                           | 140                      |
| 10                          | 150                      |

Tabella b)  
*IDONEITÀ DEGLI ALLOGGI*

| Numero componenti il nucleo | Superficie utile massima | Superficie utile minima | Numero minimo stanze da letto | Numero massimo stanze da letto |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                           | 50                       | 35                      | 1                             | 1                              |
| 2                           | 50                       | 35                      | 1                             | 2                              |
| 3                           | 65                       | 50                      | 2                             | 3                              |
| 4                           | 70                       | 55                      | 2                             | 3                              |
| 5                           | 80                       | 65                      | 2                             | 4                              |
| 6                           | 90                       | 75                      | 3                             | 4                              |
| 7                           | 105                      | 90                      | 3                             | 4                              |
| 8                           | 110                      | 95                      | 3                             | 5                              |
| 9                           | 120                      | 105                     | 4                             | 5                              |
| 10                          | 130                      | 115                     | 5                             | 6                              |

Per comprovate esigenze è data facoltà agli enti locali di autorizzare la locazione di alloggi:

- 1) che hanno la superficie utile massima non superiore al 15% delle superfici previste dalla Tabella b);
- 2) che hanno la superficie utile massima non corrispondente al numero di stanze da letto secondo le indicazioni della Tabella b).

Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone.

Nel caso di alloggi destinati a persone con grado di invalidità certificata pari o superiore al 75 per cento ovvero di minori con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, si prescinde dal limite massimo di superficie utile.

### Allegato 3

#### *Calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie <sup>(33)</sup>*

Il punteggio valido ai fini della graduatoria è determinato sulla base delle condizioni familiare (F), localizzativa (L) ed economica (E), come di seguito definite ai punti 1, 2 e 3 e secondo la seguente formula:

$$P = [F+L+1,5*(1-E)]*10.000$$

#### **1. Determinazione di - E -**

La condizione economica è rappresentata dall'indicatore ICEF del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'allegato 1, punto 2.

#### **2. Determinazione di - F -**

La condizione familiare è valutata con riferimento ai seguenti fattori:

- a. per la somma delle età del richiedente e del coniuge o convivente:
  - se è inferiore a 80: punti 80 – (età primo componente) – (età secondo componente);
  - se è superiore a 130: punti 1 per ogni anno che eccede la soglia di 130;
- b. per ogni ulteriore componente, in qualità di figlio, minore di anni 25: punti 25 – (età del componente);

- c. per ogni componente con invalidità certificata: punti 0,6 per ogni punto percentuale di invalidità, se questa è pari o superiore al 75 per cento;
- d. per i nuclei familiari composti da un soggetto maggiorenne e uno o più soggetti minori: punti 80 - età del soggetto maggiorenne (in sostituzione del punteggio di cui alla lettera a);
- e. nuclei monopersonali di età maggiore agli anni 60: punti 5 + punti 1 per ogni anno eccedente i 60;
- f. nuclei familiari:
  - residenti in un alloggio privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni, punti 10;
  - residenti da almeno due anni, alla data di presentazione della domanda, in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione, punti 10;
  - residenti in alloggi inidonei ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto dall'allegato 2. Si intende per stanza da letto ogni vano finestrato, avente superficie minima di metri quadrati 8, ulteriore rispetto a quelli adibiti a servizi igienici, cucina e soggiorno, punti 10;
  - provenienti, negli ultimi due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda e per almeno sei mesi consecutivi, da strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o da strutture carcerarie, punti 10.

I punteggi di cui ai primi tre punti non sono cumulabili.

La somma dei singoli punteggi non può comunque eccedere il valore di 100.

- F - è calcolato dividendo per 100 la somma dei singoli punteggi.

### **3. Determinazione di - L -**

La condizione localizzativa è valutata con riferimento ai seguenti fattori:

- a. per ogni anno di attività lavorativa, prestata nel biennio valido ai fini della valutazione dell'ICEF per l'accesso al beneficio da ciascun componente il nucleo familiare, per il quale risulti un compenso di almeno 4.000,00 euro di reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, punti 15. Per ogni lavoratore in stato di quiescenza presente nel nucleo, 30 punti;
- b. per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di residenza in provincia di Trento del componente il nucleo avente la maggiore anzianità di residenza, punti 1 fino ad un massimo di 10;
- c. nuclei familiari che hanno scelto unicamente l'ambito territoriale in cui hanno la residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda, punti 15; con riferimento agli alloggi a "canone moderato" il bando può prevedere, nell'ambito della determinazione del punteggio relativo alla condizione localizzativa, fino a un massimo di 20 punti, a favore dei nuclei familiari del richiedente che sia residente, alla data di apertura dei termini fissati nel bando, nel comune in cui sono situati gli alloggi disponibili.
- d. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza nell'ente locale in cui sono residenti, punti 10;
- d bis. nuclei familiari che non hanno espresso nessuna scelta di ambito territoriale di preferenza e hanno presentato domanda in un ente locale diverso da quello di residenza, punti 5.

La somma dei singoli punteggi non può comunque eccedere il valore di 100.

- L - è calcolato dividendo per 100 la somma dei singoli punteggi.

#### Allegato 4

*Determinazione del canone sostenibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della*

## 1. DETERMINAZIONE DEL CANONE SOSTENIBILE

Il canone sostenibile è calcolato secondo la seguente formula:

**CANONE SOSTENIBILE = CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD + INCIDENZA CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD \* (CANONE OGGETTIVO – CANONE OGGETTIVO STANDARD).**

Dove per:

- a) "canone sostenibile per alloggio standard" è la quota di ricchezza patrimonio-reddituale che può essere destinata al pagamento del canone per un alloggio standard, determinata nel seguente modo:  $ICEF * 50.000 * SCALA \text{ DI EQUIVALENZA} * INCIDENZA \text{ DEL CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD}$  dove:
  - 1) ICEF è l'indicatore della condizione economico patrimoniale di cui all'allegato 1;
  - 2) SCALA DI EQUIVALENZA è la scala di equivalenza utilizzata per la ponderazione della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell'ICEF;
- b) "incidenza del canone sostenibile per alloggio standard" è la percentuale indicata nel punto 1.1, che indica la quota di ricchezza destinabile al pagamento del canone di locazione per un alloggio standard;
- c) "canone oggettivo standard" il canone determinato moltiplicando la superficie utile abitabile dell'alloggio, nel limite massimo di superficie definita dall'allegato 2, tabella a) e tabella b), per il valore medio del canone al metro quadrato degli alloggi ITEA s.p.a. individuato annualmente dalla Giunta provinciale con propria deliberazione;
- d) "canone oggettivo" è quello determinato dalla convenzione tra ente locale e ITEA s.p.a. o imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge.

Qualora un nucleo familiare occupante un alloggio di superficie superiore a quella massima spettante ai sensi dell'allegato 2 tabella b) rifiuti di sottoscrivere un impegno finalizzato al trasferimento in altro alloggio disponibile di dimensioni idonee, sito nel medesimo comune ovvero nella medesima circoscrizione per i comuni di dimensioni maggiori, il fattore "INCIDENZA DEL CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD" riportato nella formula è determinato in misura pari a 100 (cento). La convenzione tra l'ente locale e il beneficiario del contributo integrativo prevede che, nel caso in cui il nucleo già dichiaratosi disponibile rifiuti il trasferimento, è tenuto a versare all'ente locale la quota di contributo integrativo, maggiorata degli interessi legali, corrisposta a far data dalla sottoscrizione dell'impegno. L'eventuale superficie eccedente di un alloggio per il quale è stato stipulato il contratto di locazione applicando la deroga di cui all'articolo 16, non comporta il pagamento di un onere aggiuntivo a carico dell'inquilino.

### 1.1 Incidenza del canone sostenibile per alloggio standard per valori dell' ICEF

| CANONE SOSTENIBILE PER ALLOGGIO STANDARD |           |
|--|-----------|
| ICEF                                     | Incidenza |
| 0,010                                    | 3,2%      |
| 0,020                                    | 3,6%      |
| 0,030                                    | 4,0%      |
| 0,040                                    | 4,4%      |
| 0,050                                    | 4,8%      |
| 0,060                                    | 5,3%      |
| 0,070                                    | 5,8%      |
| 0,080                                    | 6,3%      |
| 0,090                                    | 6,9%      |

|       |       |
|-------|-------|
| 0,100 | 7,5%  |
| 0,110 | 8,0%  |
| 0,120 | 8,7%  |
| 0,130 | 9,3%  |
| 0,140 | 10,0% |
| 0,150 | 10,7% |
| 0,160 | 11,4% |
| 0,170 | 12,1% |
| 0,180 | 12,9% |
| 0,190 | 13,6% |
| 0,200 | 14,4% |
| 0,210 | 15,2% |
| 0,220 | 16,0% |
| 0,230 | 16,8% |
| 0,240 | 17,7% |
| 0,250 | 18,5% |
| 0,260 | 19,3% |
| 0,270 | 20,1% |
| 0,280 | 20,9% |
| 0,290 | 21,7% |
| 0,300 | 22,5% |
| 0,310 | 23,3% |
| 0,320 | 24,1% |
| 0,330 | 24,9% |
| 0,340 | 25,7% |
| 0,350 | 26,5% |
| 0,360 | 27,3% |
| 0,370 | 28,1% |
| 0,380 | 28,9% |
| 0,390 | 29,7% |
| 0,400 | 30,5% |
| 0,410 | 31,3% |
| 0,420 | 32,1% |
| 0,430 | 32,9% |
| 0,440 | 33,7% |
| Oltre | 35,0% |

Allegato 5  
*Determinazione del contributo integrativo*

**1. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER I NUCLEI FAMILIARI CHE HANNO OTTENUTO IN LOCAZIONE ALLOGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, LETTERA C) DELLA LEGGE**

Il contributo integrativo di cui all'articolo 26 è determinato secondo la seguente formula:

**CONTRIBUTO INTEGRATIVO = CANONE OGGETTIVO – CANONE SOSTENIBILE + SPESE TOTALI – SPESE SOSTENIBILI**

Dove:

- 1) "canone oggettivo" è quello determinato dalla convenzione tra ente locale e ITEA

s.p.a. o imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge;

- 2) "canone sostenibile" è quello di cui all'articolo 11;
- 3) "spese totali" sono le spese di gestione dell'alloggio determinate secondo quanto previsto al punto 3 del presente allegato;
- 4) "spese sostenibili" è la quota di spese totali posta a carico del nucleo familiare, calcolata secondo quanto previsto al punto 4 del presente allegato.

## **2. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER I NUCLEI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 26**

Il contributo integrativo di cui all'articolo 27 è determinato secondo la seguente formula:

**CONTRIBUTO INTEGRATIVO = CANONE OGGETTIVO STANDARD – CANONE SOSTENIBILE PER UN ALLOGGIO STANDARD + SPESE TOTALI – SPESE SOSTENIBILI**

Dove:

- 1) "canone oggettivo standard" è il canone di cui all'allegato 4, punto 1, lettera c);
- 2) "canone sostenibile per un alloggio standard" è quello di cui all'allegato 4, punto 1, lettera b);
- 3) "spese totali" sono quelle di cui al punto 1, numero 3) di questo allegato;
- 4) "spese sostenibili" sono quelle di cui al punto 1, numero 4) di questo allegato.

Se l'importo del canone di locazione risultante dal contratto è inferiore al valore di CANONE OGGETTIVO STANDARD si tiene conto dell'importo effettivamente pagato, risultante dal contratto con gli eventuali aggiornamenti annuali.

## **3. DETERMINAZIONE DELLE "SPESE TOTALI"**

Al fine del calcolo del contributo integrativo sulle spese sostenibili di gestione dell'alloggio, le spese totali, riferite all'unità immobiliare occupata dal nucleo, sono determinate nel seguente modo:

**SPE. TOT. = SUP. UT. ABITAB. \* SPE. MEDIA MQ.**

Dove:

SUP. UT. ABITAB. è la superficie utile abitabile dell'alloggio calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 2 tabella b) <sup>(35)</sup>.

SPE. MEDIA MQ. indica le spese medie di gestione dell'alloggio a mq. degli alloggi ITEA s.p.a., fissata annualmente con deliberazione di Giunta provinciale e riferita alla tipologia in cui rientra l'immobile occupato.

## **4. INCIDENZA DELLE SPESE SOSTENIBILI A CARICO DEI NUCLEI FAMILIARI**

Il valore ICEF determinato ai sensi dell'allegato 1 indica la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, in riferimento alla quale si calcolano le spese sostenibili di gestione dell'alloggio, intese come quota percentuale delle spese totali che può essere posta a carico del nucleo familiare, con riferimento a quelli con maggior disagio economico.

| <b>SPESE</b> |                  |
|--------------|------------------|
| <b>ICEF</b>  | <b>Incidenza</b> |
| 0,010        | 31%              |
| 0,015        | 31%              |
| 0,020        | 32%              |
| 0,025        | 32%              |
| 0,030        | 33%              |

|       |        |
|-------|--------|
| 0,035 | 34%    |
| 0,040 | 36%    |
| 0,045 | 38%    |
| 0,050 | 40%    |
| 0,055 | 43%    |
| 0,060 | 46%    |
| 0,065 | 50%    |
| 0,070 | 55%    |
| 0,075 | 60%    |
| 0,080 | 65%    |
| 0,085 | 70%    |
| 0,090 | 75%    |
| 0,095 | 80%    |
| 0,100 | 84%    |
| 0,105 | 87%    |
| 0,110 | 90%    |
| 0,115 | 92%    |
| 0,120 | 94%    |
| 0,125 | 96%    |
| 0,130 | 97%    |
| Oltre | 100,0% |

## NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (3) Comma così sostituito dall'art. 3 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (4) Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (5) Comma così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 8 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (9) Articolo così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.(10) Articolo così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.(11) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg(12) Comma così modificato dall'art. 12 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (13) Comma così modificato dall'art. 13 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (14) Comma così modificato dall'art. 14 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (15) Comma così modificato dall'art. 15 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (16) Articolo così modificato dall'art. 16 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 17 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.

- (18) Articolo così sostituito dall'art. 18 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (19) Articolo aggiunto dall'art. 19 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (10) Comma così sostituito dall'art. 20 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (21) Articolo aggiunto dall'art. 21 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (22) Articolo così modificato dall'art. 22 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (23) Comma così modificato dall'art. 23 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (24) Comma aggiunto dall'art. 24 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (25) Articolo così modificato dall'art. 25 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (26) Comma così modificato dall'art. 26 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (27) Articolo così modificato dall'art. 27 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (28) Comma così modificato dall'art. 28 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (29) Articolo così sostituito dall'art. 29 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (30) Allegato così modificato dall'art. 30 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (31) Per la deliberazione della Giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015 vedi b.u. 31 maggio 2005, n. 22, suppl. n. 1; la deliberazione 16 marzo 2001, n. 534 non è stata pubblicata nel bollettino ufficiale. Entrambe, comunque, sono consultabili nel sito internet della Giunta provinciale.
- (32) Allegato così modificato dall'art. 31 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (33) Allegato così modificato dall'art. 32 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.
- (34) Allegato così modificato dall'art. 33 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg(35) Comma così modificato dall'art. 34 del d.p.p. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg.